



## General Purchase Terms and Conditions

### 1. Scope

1.1. The legal relationship between Calzavara SpA (hereinafter "Calzavara") and the supplier (hereinafter "supplier") is exclusively based on the following terms ("PT&C") and any other individual agreements made.

1.2. Additions and changes to these terms must be in written form. This also applies to varying from this written requirement.

1.3. Each change to these PT&C by Calzavara becomes part of the contract between Calzavara and the supplier if this supplier agrees to this change or does not oppose it in writing within one month of becoming aware of the change.

1.4. Specific Terms and Conditions in Long Term Supply and/or Quality Agreements will prevail to these PT&C, if any.

### 2. Orders

2.1. Orders and their acceptance by the supplier such as call offs by Calzavara (including any changes or additions) can be declared in writing or by electronic means. The text of the order used by Calzavara and these terms apply exclusively. Oral or telephone orders are only binding when confirmed in writing by Calzavara.

2.2. If Calzavara does not receive the supplier's order confirmation within one week of receiving the order, Calzavara is entitled to revoke the order. Delivery call offs on the basis of existing framework agreements are – if nothing further has been agreed in the framework agreement – binding at the latest if the supplier does not contradict them in writing within three days of receipt.

2.3. Calzavara can demand changes to the item to be delivered or the ordered service or execution if this is reasonable for the supplier. The effects, including any additional or reduced costs and delivery deadlines are to be mutually and appropriately negotiated.

## Condizioni generali d'ordine

### 1. Campo di applicazione

1.1. I rapporti giuridici tra Calzavara SpA (di seguito "Calzavara") e il Fornitore (di seguito "fornitore") si orientano esclusivamente secondo le presenti e seguenti condizioni ("CGO") e gli eventuali altri accordi singolarmente conclusi.

1.2. Le modifiche e le integrazioni delle presenti condizioni necessitano della forma scritta. Questo vale anche per le deroghe dal requisito della forma scritta.

1.3. Ogni modifica delle presenti CGO da parte di Calzavara diviene condizione contrattuale tra Calzavara e il fornitore, se il fornitore approva tale modifica o non si oppone per iscritto entro un mese dalla comunicazione della modifica.

1.4. Eventuali presenze contestuali di Accordi di Fornitura a Lungo Termine e/o Accordi di Qualità, potranno comportare condizioni specifiche e prevalenti sul presente GCO.

### 2. Ordinanze

2.1. Le ordinazioni e la loro accettazione da parte del fornitore, come anche gli ordini di consegna da parte di Calzavara (incluse eventuali variazioni e integrazioni), possono venire eseguiti in forma cartacea o elettronica. Vale esclusivamente il testo dell'ordinazione utilizzata da Calzavara in rapporto alle presenti condizioni. Le ordinazioni verbali o telefoniche sono quindi vincolanti solo se vengono confermate per iscritto da Calzavara.

2.2. Se la conferma d'ordine del fornitore non perviene a Calzavara entro una settimana dal ricevimento dell'ordinazione da parte del fornitore, Calzavara è autorizzata alla cancellazione. Gli ordini di consegna in virtù di contratti base esistenti divengono vincolanti al più tardi quando il fornitore entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine non si oppone per iscritto, a meno che nel contratto base sia stato stabilito diversamente.

2.3. Calzavara può richiedere, nei limiti del ragionevole per il fornitore, modifiche dell'oggetto di consegna o della prestazione o dell'esecuzione ordinate. Le conseguenze, in particolare sulle spese supplementari e sulle riduzioni dei costi nonché sui termini di consegna, devono essere adeguatamente regolate di comune accordo.



### 3. Delivery and shipment

3.1. The supplier is obliged to adhere to the quantity of goods stated in the order or the works to be provided (hereinafter "goods") or the services to be provided (hereinafter "services") as well as the delivery periods or deadlines. The receipt of the goods or provision of the service at the delivery address stated by Calzavara in the order is decisive to adhering to the delivery period or deadline.

3.2. If the supplier must assume that a delivery or provision is not possible in full or in part on the agreed delivery deadline or within the delivery period, he must inform Calzavara in writing without delay stating the duration and reasons.

This notification does not affect rights and claims to which Calzavara is entitled due to the delay.

3.3. If the supplier does not provide notification of the delay, Calzavara is entitled to refuse acceptance of the goods or services that were not provided by the deadline stated or within the period agreed on the order or to extend the delivery period.

The goods can be returned at the expense and risk of the supplier. If the delivery is not made within an appropriate subsequent period, Calzavara is entitled to withdraw from the contract. If Calzavara agrees to accept late delivery of the goods, it reserves the right to apply the penalties specified in the purchase order.

3.4. Partial deliveries are only permitted after prior written agreement by Calzavara.

3.5. If nothing further is agreed, all subsidiary costs for delivery are paid by the supplier.

3.6. Goods to be delivered are to be packaged appropriately, whilst observing the general regulations of the relevant transport company. The deliveries are to be insured against transport damage at the supplier's expense.

3.7. The risk of accidental loss and damage is accepted by Calzavara upon transfer.

3.8. If there is a schedule for the delivery or provision of the service, Calzavara only has a duty to accept the goods or services stated in this delivery schedule.

### 3. Consegna e spedizione

3.1. Il fornitore si impegna ad osservare la quantità delle merci o delle opere da realizzare (di seguito "merce") o delle prestazioni da fornire (di seguito "prestazioni") nonché le scadenze o i termini di consegna indicati nell'ordinazione. Determinante per l'osservanza della scadenza o del termine di consegna è il ricevimento della merce o la fornitura della prestazione presso l'indirizzo di consegna indicato da Calzavara nell'ordinazione.

3.2. Se il fornitore ritiene che una consegna o una fornitura non siano possibili del tutto o in parte per il termine di consegna o entro la scadenza di consegna concordata, egli deve comunicarlo per iscritto a Calzavara indicando la durata del ritardo e i motivi. I diritti e le rivendicazioni spettanti a Calzavara a causa del ritardo non vengono pregiudicati da questa comunicazione.

3.3. Qualora la comunicazione del ritardo da parte del fornitore non abbia luogo, Calzavara è autorizzata a rifiutare il ricevimento di merci o di prestazioni che non avvenga per il termine indicato nell'ordinazione o entro la scadenza di consegna concordata oppure a prolungare la scadenza di consegna. La merce può venire rispedita al mittente a spese e rischio del fornitore. Se una consegna non avviene entro un termine di proroga adeguato, Calzavara è autorizzata al recesso. Qualora Calzavara accettasse la merce consegnata in ritardo si applicheranno le penali esplicitate nell'ordine di acquisto.

3.4. Le consegne parziali sono consentite solo dietro preventivo consenso scritto da parte di Calzavara.

3.5. Se non diversamente concordato, tutte le spese accessorie della consegna sono a carico del fornitore.

3.6. Le merci da consegnare devono essere imballate in modo conforme al prodotto, nell'osservanza delle prescrizioni generali dell'impresa di trasporti. Le consegne devono essere assicurate a spese del fornitore contro i danni dovuti al trasporto.

3.7. Il pericolo della perdita casuale e del deterioramento casuale passa a Calzavara con la consegna.

3.8. Se avviene una suddivisione della consegna o della fornitura della prestazione, l'obbligo di accettazione da parte di Calzavara sussiste solo per le merci indicate in questa suddivisione di consegna.



#### 4. Notice of defects

4.1. Calzavara will notify the supplier of any defects in the goods or services without delay in writing as soon as they are discovered in the proper business process.

4.2. If quality assurance agreements have been made their content has preference over the provisions made here.

#### 5. Prices and payment terms

5.1. If nothing further has been agreed all prices include the applicable statutory value added tax.

5.2. Invoices must be produced without delay after shipment of the goods by the supplier. The applicable value-added tax must be listed separately.

5.3. If no other payment terms have been agreed Payments are made as chosen by Calzavara by transfer.

#### 6. Concession of rights

6.1. The supplier concedes Calzavara on receipt of the ordered goods in addition to ownership, for a work service from the time when it is created, all exclusive, irrevocable, transferable usage and sale rights without time, geographical or content restriction for all known types of use and sale if and to the extent to which the goods or services represent and/or contain work results and/or industrial property rights that can be protected.

6.2. This also covers the right to copy, distribute, modify, redesign, change and add to the works produced. At the same time Calzavara is granted agreement to transfer the usage rights to third parties.

#### 4. Denuncia dei vizi

4.1. Calzavara denuncerà per iscritto i vizi della merce o della prestazione, non appena essi vengano accertati nelle condizioni di un normale andamento degli affari.

4.2. Qualora vengano interessati accordi relativi all'assicurazione della qualità, il loro contenuto prevale sui regolamenti qui riportati.

#### 5. Prezzi e condizioni di pagamento

5.1. Se non diversamente concordato, tutti i prezzi si intendono comprensivi dell'imposta di legge sugli affari di volta in volta vigente.

5.2. Le fatture devono venire redatte dal fornitore immediatamente dopo la spedizione della merce. L'imposta di legge sugli affari deve essere fatta figurare separatamente.

5.3. Se non sono state concordate diverse condizioni di pagamento. I pagamenti avvengono, a scelta di Calzavara, con bonifico.

#### 6. Concessione di diritti

6.1. Con il ricevimento della merce ordinata e, nel caso di una prestazione d'opera dal momento della sua origine attuale, il fornitore concede a Calzavara tutti i diritti di godimento e di utilizzazione esclusivi, irrevocabili, trasmissibili, illimitati nel tempo, nello spazio e nel contenuto per tutti i tipi di godimento e di utilizzazione, in quanto e nella misura in cui la merce o la prestazione costituiscano prodotti del lavoro soggetti a diritto di protezione e/o siano sottoposti a diritti di protezione industriale.

6.2. È compreso anche il diritto di riprodurre, divulgare, rielaborare, trasformare, modificare nonché ampliare le opere messe a disposizione. Contemporaneamente viene fornito a Calzavara il consenso alla trasmissione a terzi dei diritti di godimento ceduti.



## 7. Property rights of third parties

7.1. The supplier guarantees that the materials and services as well as their content provided to fulfill the relevant contract are free from third party property rights. The supplier will indemnify Calzavara for any claims by third parties and will reimburse Calzavara for any disadvantages from any infringement of this obligation.

## 8. Tools, models

8.1. The costs of the tools and models required to produce the ordered goods as well as their maintenance and renewal are always charged to the supplier if nothing further is expressly agreed in other agreements in writing.

8.2. Tools, models, matrices, gauges, samples etc. as well as drawings, material regulations, documentations, data media and other information media that Calzavara provides to the supplier to execute the order remain the property of Calzavara and must be returned after completion of the order without additional request. They must be stored confidentially and carefully by the supplier at his expense, and in particular protected from being viewed by unauthorised people, protected from damage of all kinds and only used for the purposes of Calzavara. In particular the supplier is not authorized to reproduce them unless this is required to implement the contract.

## 9. Execution regulations

9.1. If the supplier receives from Calzavara drawings, samples or other stipulations they exclusively determine the type, composition and design of the goods to be delivered.

9.2. If Calzavara requests type samples, series production may only start after written approval of the sample. Any concerns that the supplier has about the Calzavara specification, must be notified to Calzavara in writing without delay before starting series production. In such cases series production may only be started on the basis of a further written instruction by Calzavara.

9.3. The supplier is obliged to check the order and all related provisions, drawings or other documents by Calzavara before executing the order to ensure they are factually correct and to notify Calzavara of any errors without delay. If such errors are discovered later although they could have been discovered if the supplier had properly checked the order before execution, Calzavara is not obliged to accept any additional costs incurred.

## 7. Diritti di protezione di terzi

7.1. Il fornitore garantisce che i materiali e le prestazioni, da lui forniti nel quadro dell'adempimento del rispettivo contratto, e i loro contenuti sono esenti da diritti di protezione di terzi. Il fornitore libera pertanto Calzavara da possibili rivendicazioni di terzi e risarcisce tutti i danni derivanti dall'eventuale violazione di questo obbligo.

## 8. Utensili, modelli

8.1. I costi degli utensili e modelli necessari per la fabbricazione delle merci ordinate nonché la loro manutenzione e il loro rinnovamento sono in linea di principio a carico del fornitore, a meno che sia diversamente stabilito da differenti accordi espliciti e scritti.

8.2. Utensili, modelli, matrici, calibri e simili nonché disegni, prescrizioni di materiali, supporti dati e altri supporti di informazioni messi a disposizione del fornitore da Calzavara per l'attuazione di un contratto rimangono proprietà di Calzavara e devono essere restituiti senza richiesta dopo l'espletamento del contratto. Essi devono essere conservati in modo confidenziale con cura dal fornitore a proprie spese, devono essere protetti specialmente dalla visione di persone non autorizzate, protetti da danneggiamenti di qualsiasi tipo e utilizzati solo per gli scopi di Calzavara. In particolare il fornitore non è autorizzato a riprodurre questi beni, a meno che la riproduzione sia necessaria per l'attuazione del contratto.

## 9. Norme esecutive

9.1. Qualora il fornitore riceva da Calzavara disegni, campioni o altre prescrizioni, queste hanno carattere normativo solo per il tipo, la qualità e l'esecuzione delle merci da consegnare.

9.2. Qualora Calzavara richieda campioni reali, la produzione in serie può iniziare solo dopo autorizzazione scritta del campione. Eventuali obiezioni del fornitore riguardo alle specifiche di Calzavara devono essere comunicate immediatamente per iscritto prima dell'inizio della produzione in serie. In tali casi la produzione in serie può venire iniziata solo dietro ulteriore istruzione scritta da parte di Calzavara.

9.3. Il fornitore è tenuto a controllare la correttezza materiale dell'ordinazione e di tutte le prescrizioni, disegni o altri documenti di Calzavara e a informare immediatamente Calzavara riguardo a eventuali errori prima dell'esecuzione dell'ordinazione. Se errori di questo genere possono venire scoperti con un regolare controllo da parte del fornitore, ma vengono scoperti in un momento successivo all'esecuzione dell'ordinazione, Calzavara non è tenuta ad assumere le spese supplementari da ciò derivanti.



## 10. Warranty

10.1. Calzavara will notify the supplier in writing of obvious defects in the delivery/service within an appropriate time after receipt. If not opposed by statutory provisions, assumed approval for faults is excluded.

10.2. On delivery of defective goods and services Calzavara can demand the following: if there is a defect Calzavara can request subsequent improvement or delivery from the supplier. If the supplier does not correct faults of which it is aware within an appropriate, written subsequent period or an attempt at subsequent improvement has failed, Calzavara is entitled either to withdraw from the contract or to demand an appropriate reduction. After the unsuccessful end of an appropriate period set for subsequent fulfillment Calzavara is entitled to resolve the fault itself or arrange for a third party to do so and to demand reimbursement for the costs incurred if nothing further is set in binding legal regulations. Calzavara also expressly reserves the right to assert a claim for damages. If the supplier has accepted a warranty for the characteristics or storage ability of the ordered goods, Calzavara can also assert the claims from the warranty.

10.3. Any payment of the agreed remuneration made by Calzavara before detecting the faults does not represent recognition that the goods are free of defects.

10.4. Claims from liability for faults lapse three years after transfer if the law does not set a longer or shorter lapsing period or a different start of the period.

## 11. Liability

11.1. If no special liability provision is made in another provision of these terms, the supplier is obliged in line with the statutory provisions to pay damages for the damage incurred by the ordering party directly or indirectly as a result of the delivery that was defective or contained faults, due to infringement of safety regulations or another legal reason for which the supplier is responsible. Limiting the supplier's liability to deliberate action and gross negligence is excluded if not opposed by binding legal regulations.

## 10. Garanzia

10.1. Calzavara comunicherà per iscritto al fornitore i vizi palesi della fornitura/prestazione entro una scadenza adeguata a partire dalla consegna. Viene esclusa l'accettazione fittizia dei vizi, a meno che essa sia prevista da regolamentazioni di legge cogenti.

10.2. Qualora la consegna di merci e prestazioni sia soggetta a vizi, Calzavara può richiedere quanto segue. Nel caso di un vizio, Calzavara può richiedere al fornitore a propria libera scelta l'eliminazione del vizio o la sostituzione della cosa. Qualora i vizi contestati al fornitore non vengano rimossi entro un termine di proroga appropriato stabilito per iscritto oppure qualora un tentativo di eliminazione dei vizi fallisca, Calzavara è autorizzata a recedere dal contratto oppure a richiedere un'adeguata riduzione del prezzo. Se il termine appropriato stabilito per l'adempimento riparatorio trascorre inutilmente, Calzavara è autorizzata a eliminare autonomamente il vizio o a farlo eliminare da terzi su proprio incarico e a richiedere il risarcimento delle spese necessarie, a meno che sia diversamente stabilito da norme di legge cogenti. Resta inoltre esplicitamente riservato l'esercizio del diritto di Calzavara al risarcimento dei danni. Se il fornitore ha fornito una garanzia per la qualità o la durata della merce ordinata, Calzavara può peraltro fare valere anche i diritti derivanti dalla garanzia.

10.3. Il pagamento totale o parziale della remunerazione concordata da parte di Calzavara prima dell'accertamento dei vizi non costituisce riconoscimento dell'assenza di vizi nella merce.

10.4. I diritti derivanti da responsabilità per vizi della cosa cadono in prescrizione dopo tre anni dalla consegna della merce, a meno che la legge preveda termini di prescrizione più lunghi o più brevi o un altro inizio del periodo di validità.

## 11. Responsabilità

11.1 A meno di una diversa regolamentazione della responsabilità contenuta in altro luogo delle presenti condizioni, il fornitore è tenuto al risarcimento secondo le disposizioni di legge del danno derivante direttamente o indirettamente al committente a seguito di una consegna affetta da errori o vizi della cosa, a causa di violazione delle norme di sicurezza o per altri motivi giuridici imputabili al fornitore. È esclusa una limitazione di responsabilità del fornitore alla premeditazione o colpa grave, a meno che sia diversamente stabilito da norme di legge cogenti.



## 12. Withdrawal

12.1. If the parties have agreed a calendar date as the delivery/provision date and the delivery/provision is not made in time – and also not within the subsequent period set by Calzavara – Calzavara can withdraw from the contract. All statutory and contractual claims by Calzavara are retained in this case, especially the right to demand damages due to non-fulfillment in place of or in addition to the right to withdraw, if this is not opposed by binding legal provisions.

## 13. Nondisclosure

13.1. The supplier is obliged to maintain absolute confidentiality on all business matters of which it becomes aware as part of the cooperation and to not pass these on to third parties and/or use them in any way. This includes business and operating secrets and other information relating to the past, present and future business activity of Calzavara and its employees.

13.2. This non-disclosure obligation covers both the information about Calzavara and such information that is notified as part of the activities with third parties (e.g. Calzavara suppliers, business partners, customers).

13.3. Generally known facts or information of which the supplier was already aware prior to the non-disclosure duty or of which the supply is legally informed or provided by a third party without a non-disclosure obligation or which are proven to be independently developed by the supplier or were authorised by Calzavara for notification in writing are excluded from the nondisclosure obligation.

13.4. The supplier is obliged to impose nondisclosure on his employees and vicarious agents. This declaration must be presented to Calzavara on request. The supplier is equally liable for the behaviour of his employees and vicarious agents as well as sub-contractors approved by Calzavara.

## 14. Offsetting and assignment

14.2. The supplier's rights and duties from the contractual relationship with Calzavara may only be transferred to a third party after the prior written agreement of Calzavara.

## 12. Recesso

12.1. Se le parti hanno stabilito un giorno di calendario come termine di consegna / prestazione e la consegna/prestazione non avviene entro il termine previsto - e nemmeno entro il termine di proroga stabilito da Calzavara - Calzavara può recedere dal contratto. Rimangono riservati in questo caso i diritti di legge e contrattuali di Calzavara, in particolare il diritto di richiedere, invece o oltre al recesso, il risarcimento dei danni per inadempienza, a meno che sia diversamente stabilito da norme di legge cogenti.

## 13. Segretezza

13.1. Il fornitore si impegna a mantenere l'assoluto silenzio nei confronti di terzi, riguardo alle pratiche commerciali venute a sua conoscenza nel quadro della collaborazione, a non comunicarle a terzi e/o a non sfruttarle in alcun modo. In questo rientrano in particolare segreti commerciali e d'azienda e altre informazioni relative ad attività commerciali passate, presenti e future di Calzavara e dei suoi collaboratori.

13.2. Nell'obbligo di segretezza sono comprese sia le conoscenze su Calzavara ottenute, sia le informazioni su terzi (per es. fornitori, partner commerciali, clienti di Calzavara) che divengono note nel corso dell'attività.

13.3. Sono esclusi dall'obbligo di segretezza fatti o informazioni generalmente conosciuti che erano già noti in precedenza al fornitore senza obbligo di segretezza oppure sono stati comunicati o ceduti legittimamente da un terzo senza obbligo di segretezza oppure sono stati sviluppati dal fornitore in modo dimostratamente indipendente oppure sono stati oggetto di divulgazione autorizzata per iscritto da Calzavara.

13.4. Il fornitore si impegna ad obbligare i propri dipendenti e lavoratori alla segretezza. La dichiarazione d'obbligo deve, su richiesta, venire presentata a Calzavara. Il fornitore garantisce ugualmente per il comportamento dei propri dipendenti e lavoratori e dei subappaltatori autorizzati da Calzavara.

## 14. Compensazione e cessione

14.2. I diritti e gli obblighi del fornitore derivanti dalla relazione contrattuale con Calzavara possono venire ceduti ad un terzo solo dietro preventiva autorizzazione scritta da parte di Calzavara.



## 15. Final provisions

15.1. The supplier is not entitled to use subcontractors without the prior written agreement of Calzavara.

15.2. The place of fulfillment is determined in line with the delivery address provided by Calzavara in the relevant order.

15.3. The exclusive court of jurisdiction for all disputes from the business relationship is agreed to be the court responsible for Calzavara's head office.

15.4. The national law of the country in which Calzavara has its head office applies. The applicability of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and the provisions of collision law that would demand the application of another legal system are excluded.

15.5. Should a provision of these PT&C be or become void, the validity of the remaining provisions of the PT&C shall not be affected. The statutory provision shall replace the ineffective provision. If there is no statutory provision the ineffective provision is to be replaced by one that comes closest to the desired economic result. This also applies to the existence of contractual gaps.

## 15. Disposizioni finali

15.1. Il fornitore non è autorizzato ad impiegare subappaltatori senza il preventivo consenso scritto di Calzavara.

15.2. Il luogo d'adempimento si stabilisce secondo l'indirizzo di consegna indicato da Calzavara nella rispettiva ordinazione.

15.3. Come foro competente per tutte le controversie derivanti dalla relazione d'affari viene concordato il tribunale competente per la sede legale di Calzavara.

15.4. Vale di volta in volta il diritto nazionale dello Stato nel quale si trova la sede commerciale di Calzavara. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale dei beni (CISG) e delle disposizioni del diritto dei conflitti di leggi che richiederebbero l'applicazione di un altro diritto.

15.5. Se una disposizione delle presenti CGO dovesse essere o diventare inefficace, l'efficacia delle CGO rimane per il resto inalterata. In luogo della disposizione inefficace deve valere la regolamentazione di legge. Se la regolamentazione di legge è assente, la disposizione inefficace deve essere sostituita da una regolamentazione corrispondente sotto il profilo del successo economico. Lo stesso vale in caso di lacune regolamentari.